



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

RILEVAMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA

PRONTUARIO TECNICO - AGGIORNAMENTO

APPROVATO CON D.C.D. N. 105 del 14.11.2018

La problematica dei danni da fauna selvatica e le procedure per la quantificazione e stima possono differenziarsi notevolmente a seconda del tipo di danno, se: alle colture agricole, al bosco, agli allevamenti e bestiame, alla ittiocoltura, ai giardini e parchi, alle infrastrutture, alle persone e alle cose.

La valutazione del “giusto” indennizzo e l’adozione di corrette metodologie di stima del danno devono essere infatti gli elementi portanti delle procedure da proporre e da adottare da parte degli enti territoriali per affrontare adeguatamente la problematica.

Ciò significa che è necessario definire un’adeguata ed efficiente organizzazione delle procedure di indennizzo al fine di ridurre i contrasti con la componente agricola, soddisfare i singoli agricoltori danneggiati e cercare di ridurre i costi che gli enti territoriali di gestione devono sostenere per questa voce di spesa.

A tal proposito si ritiene utile redigere un prontuario che illustri le tipologie di colture, le rese medie e i relativi prezzi per uniformare le metodologie di stima del corrispondente indennizzo a favore di chi possiede colture danneggiate dalla fauna selvatica.

FAUNA SELVATICA CHE PUÒ ARRECARRE DANNO

VOLATILI	MAMMIFERI
Colombidi	Cervidi
Corvidi	Cinghiale
Fasianidi	Ghiro
Picidi	Istrice
Passero sp.	Lepre sp.
Storno	Mustelidi
Merlo	Volpe

NOTA:

Al fine di determinare la specie di fauna selvatica che può aver arrecato il danno, il rilevatore dovrà inoltre osservare la presenza di indicatori quali:

- ORME
- ESCREMENTI
- SCAVO, TANE, TROTTOI, CAMMINAMENTI, FREGONI ED ALTRI SEGNI DI PRESENZA FRA I QUALI I RESIDUI DEL PASTO

REGOLAMENTI PER INDENNIZZO DI DANNI DA FAUNA

La legislazione nazionale (394/1991 e 157/1992), così come quelle regionali, non entra nel merito di quali danni considerare risarcibili o indennizzabili e quali non. Così come è logico, sono i regolamenti, le delibere e i bandi a entrare nel dettaglio. I regolamenti più comuni non specificano i danni indennizzabili, parlano più genericamente di danni alle produzioni agricole, alle opere e al pascolo, rimandando a un elenco specifico i danni non indennizzabili. La scelta di indicare la tipologia di danno indennizzabile all’interno del regolamento appare la più opportuna, in quanto consente di definire fino a dove interviene l’ente. Si evitano in questo modo possibili fraintendimenti. Gli enti che non hanno fatto questa scelta si troveranno di volta in volta a

dover precisare la casistica dei danni ammissibili di indennizzo; ciò potrebbe essere vantaggioso per l'ente, in quanto favorisce la contrattazione in situazione critiche, ma può aumentare le controversie, allungare i tempi di perizia e certamente non facilita la chiarezza e la trasparenza della procedura.

Di seguito sono riportati i casi di danno ammessi e non ad indennizzo.

DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

- a) danni alla colture agricole e forestali;
- b) danni ai rimboschimenti fino a 3 anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, ed alla rinnovazione naturale e/o artificiale post intervento selvicolturale, che impediscono la ricostituzione boschiva;
- c) danni a castagneti e noceti da frutto;
- d) danni per incidenti stradali provocati da fauna selvatica;

DANNI NON AMMESSI AD INDENNIZZO

- a) quando a seguito del sopralluogo venga accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione ovvero riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell' art. 12, comma 2, della legge 394/91;
- b) quando in sede di sopralluogo venga accertato che le colture oggetto del danno denunciato siano state raccolte o manomesse, dopo l'evento dannoso;
- c) terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923.
- d) in caso di danni a tartufaie, sulle quali, solo se riconosciute dalla Regione, il Parco può cofinanziare esclusivamente interventi di prevenzione.
- e) danni ai boschi o ai rimboschimenti oltre tre anni dall'impianto.
- f) danni a carico dei prodotti delle querce (ghiande) presenti naturalmente;
- g) danni ad impianti di essenze arboree, a frutteti e a colture agrarie attuati con contributi pubblici, ove non siano state previste in progetto adeguate opere di protezione e prevenzione dei danni, ovvero quando le stesse sono state previste in progetto ma non risultino successivamente adottate;
- h) danni alle produzioni di particolare pregio o a carattere intensivo (frutteti con più di 100 piante, coltivazioni ad ortaggi o legumi superiori ad un'estensione di Ha. 00.25.00) per la quali non siano state adottate idonee misure di protezione, anche preventivamente concordate con l'Ente Parco;
- i) danni, pur oggettivamente quantificabili, causati da specie (corvidi, colombidi e roditori) largamente diffuse in tutto il territorio regionale ed italiano, la cui presenza nel territorio del Parco non sia pertanto ascrivibile al particolare regime di tutela vigente;
- j) danni relativi a terreni in evidente stato di abbandono risultante dal verbale di sopralluogo, ovvero danni relativi a terreni abbandonati in quanto non adibiti a coltura da almeno un anno;
- k) danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione;
- l) danni a carico di prati naturali – pascoli (non ad erbaio);
- m) danni la cui stima accertata sia inferiore ai 50,00 euro

1 - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

Sopralluogo :

Durante la perizia si dovrà procedere a:

- rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS o altri strumenti di misura; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
- rilevamento della superficie di suolo danneggiata (periodo autunno invernale) con GPS e rapportarla alla SAU.
- rilevamento della quantità di produzione danneggiata (periodo primaverile estivo), tipologia di danno e rispetto degli standard di coltivazione.
- acquisizione di documentazione fotografica.

Stima del danno

Il momento più importante nelle procedure di definizione degli indennizzi è certamente quello della quantificazione vera e propria del prodotto perso e danneggiato svolta dai periti sul campo. Questo prevede diverse fasi di valutazione.

Per i danni causati in fase di produzione o maturazione del prodotto, o in un periodo in cui comunque non sia possibile la risemina o il reimpianto della coltura, la quantità di prodotto danneggiato è calcolata in base alla superficie interessata dal danno, alla produzione "normale" o ordinaria della coltura (cioè considerata come se non vi fosse stato danno) e alla percentuale di prodotto danneggiato (tasso di danneggiamento) nella superficie identificata

Qualora il danno sia avvenuto vicino alla semina o all'impianto, o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina o re-impianto delle colture, il danno verrà calcolato diversamente: saranno cioè periziati anche i costi necessari per la risemina nelle nuove condizioni.

Nel calcolo dell'indennizzo per mancata produzione, risulta corretto riferirsi alla media delle rese estrapolate dalla bibliografia esistente ed espresse in Q/Ha o, se conosciute, alle rese effettive ottenibili in una certa zona agricola, per una determinata coltura, praticata su un certo campo su cui si verifica un danno da fauna.

Ai fini dell'indennizzo è necessario conoscere:

- i costi (€/Ha) per le operazioni colturali preventive, (erpiculture, fresature, rullature) previsti per il ripristino delle potenzialità produttive, cioè delle condizioni ottimali di produzione con interventi minimi sul terreno in fase di riposo vegetativo (laddove ciò sia giudicato possibile ed economicamente valido).
- i costi (€/Ha) delle operazioni colturali successive (semine, trasemine, rullature) previsti per il ripristino mediante risemina dell'intera coltura danneggiata laddove si giudichi che il valore di previsione produttiva non renda economicamente valida la conduzione a termine del percorso intrapreso anche con minime correzioni.
- per ciascuna coltura, (Q/Ha) la quantità massima potenziale di produzione, ottenibile e quindi indennizzabile in caso di danno totale, al netto delle mancate spese di raccolta o di riferimento in caso di danno parziale (% di Q/Ha) ,

- le caratteristiche tecniche ritenute ottimali per le singole colture; durata economica complessiva annuale o poliennale,
- il relativo prezzo di mercato riferito all'unità di misura (€/Q).

PREZZARIO

Il prezzo di mercato dei prodotti danneggiati viene calcolato sulla base dei valori fissati dai Mercuriali Camerali o sulla scorta dei prezzi reperiti sui mercati locali, qualora non previsti nei mercuriali. I valori sono aggiornati annualmente con apposito atto deliberativo dell'ente. Di seguito si riportano valori a titolo esemplificativo riferiti alle colture, alle rese e al valore indennizzo.

PRATICHE COLTURALI¹

colture	lavorazioni invernali	€/ha	lavorazioni profonde	€/ha	semina	€/ha	raccolta	€/ha	
cerealicole grano orzo avena	erpicatura + ripuntatura	80	aratura+ erpicatura	170	seme + semina	130 + 70	mietitrebbiatura	70	
legumino se foraggere Medica Avena Trifoglio			Erpicatura + rullatura	120	seme e semina	40 + 70		Falciatura Ranghinatura	60 +40
Prati e pascoli coltivati								Sfalcio 1 volta l'anno	70

1 - dati elaborati da indagine locale.

PRODUZIONI E PREZZI DELLE COLTURE

SPECIE	PRODUZIONE Q.LE/HA	PREZZO €/Q.LE
CEREALI	Vedi aggiornamento annuale	
GRANO TENERO	Vedi aggiornamento annuale	
GRANO DURO	Vedi aggiornamento annuale	
FARRO	Vedi aggiornamento annuale	
ORZO	Vedi aggiornamento annuale	
AVENA	Vedi aggiornamento annuale	
MAIS	Vedi aggiornamento annuale	
SEMENTI	Vedi aggiornamento annuale	
GRANO DURO	Vedi aggiornamento annuale	
GRANO TENERO	Vedi aggiornamento annuale	
AVENA	Vedi aggiornamento annuale	
ORZO	Vedi aggiornamento annuale	
ERBAI	Vedi aggiornamento annuale	
VECCIA	Vedi aggiornamento annuale	
ERBA MEDICA	Vedi aggiornamento annuale	
VIGNETI	Vedi aggiornamento annuale	
UVA	Vedi aggiornamento annuale	
LEGUMINOSE DA GRANELLA (fave, favino, piselli, ceci, ecc.)	Vedi aggiornamento annuale	

Per i danni alle colture da frutto, castagneti e noceti gli indennizzi sono di tipo forfettario, definiti in sede di sopralluogo (calcolati tenendo conto dei Prezziari Regionali vigenti per le spese di acquisto e posa in opera delle piante danneggiate).

Per le coltivazioni ad uso familiare in appezzamenti di dimensioni ridotte entro i 1.000 m² le produttività saranno valutate di volta in volta in dipendenza delle condizioni colturali oggettive ed il relativo indennizzo sarà dedotto dai prezzi di mercato in vigore al momento della perizia.

VALORI PER PRODUZIONI E PREZZI ANNO 2018

COLTIVAZIONE	RESA MEDIA q.li/ha	PREZZO/Q.LE
grano duro	14	€ 22,00
grano tenero	14	€ 18,00
avena	15	€ 20,00
orzo	15	€ 16,00
farro	15	€ 22,00
mais	18	€ 27,00
vigneto	40	€ 45,00
veccia/trifoglio ecc.	80	€ 18,00
favino e fave	18	€ 20,00
coriandolo	15	€ 55,00
erbaio	40	€ 10,00

2 - DANNI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI

Questo Ente, ai fini dell'indennizzo dei sinistri stradali provocati da fauna selvatica recepisce il regolamento di attuazione dell'art. 55, comma 2 della L.R. 6 agosto 2008, n.20 approvato con D.G.R. n. 2203 del 29.12.2008. Pertanto :

1 - gli indennizzi sono liquidati a favore di soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica su strade **NON** private, ricadenti all'interno dell'area protetta;

2 - ai fini dell'indennizzo l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali è da intendersi riferita alle seguenti specie di ungulati selvatici:

- Cervo, capriolo e cinghiale

3 - saranno liquidati gli indennizzi ai soggetti ammessi al contributo in misura non superiore al 60 % del danno accertato con limite massimo di € 3.000,00;

4 - il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare l'avvenuto incidente all'Ente Parco, **entro e non oltre 15 giorni dall'accaduto**. Il danneggiato dovrà presentare istanza all'Ente, su apposita modulistica corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia patente di guida;
- copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;
- verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Polizia Stradale della Polizia di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Municipale dell'ambito del territorio di competenza, funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale);
- eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento;
- preventivo riportante l'ammontare del costo della riparazione dei danni subiti, compilato da una ditta o da un perito iscritto all'albo;

5 - non saranno prese in considerazione istanze incomplete e redatte su modulistica difforme;

6 - qualora in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica, possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, l'Ente provvede ad indennizzare il danneggiato.

7 - qualora non esistono elementi per procedere all'indennizzo l'Ente deve opporre diniego motivandone le ragioni;

Spett.le Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Loc Palazzo snc
75011 ACCETTURA (MT)

Oggetto: Richiesta di indennizzo a seguito di incidente stradale con fauna selvatica – ungulati - Denuncia di sinistro.

riquadro da compilare se trattasi di PRIVATO
Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ Prov _____ il _____ codice fiscale _____ Residente a _____ prov. _____ CAP _____ In via _____ tel _____ Proprietario/a dell'autoveicolo modello _____ targato _____

riquadro da compilare se trattasi di DITTA individuale o società
Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ Prov _____ il _____ codice fiscale _____ Residente a _____ prov. _____ CAP _____ In via _____ tel _____ In qualità di rappresentante legale della ditta _____ Con sede legale a _____ prov _____ cap _____ Via _____ PARTITA IVA _____ Proprietario/a dell'autoveicolo modello _____ targato _____

CHIEDE

l'indennizzo dei danni causati dall'investimento di fauna selvatica avvenuto in data ___/___/____.

A tal fine

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000)

che il giorno _____ alle ore _____, mentre con l'autoveicolo in premessa specificato percorreva la strada _____, in direzione _____, presso (indicare il punto esatto dell'impatto ad es. il km., a circa n. metri da ecc.) _____ investiva un _____ proveniente da _____

Nell'investimento l'animale causava i seguenti danni all'autovettura

l'animale rimaneva ucciso a seguito dell'impatto

l'animale fuggiva allontanandosi dal luogo dell'impatto.

sul luogo del sinistro sono intervenuti (indicare l'autorità intervenuta es. polizia stradale ecc.):

_____;

DICHIARA inoltre,

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 delle Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il la presente istanza viene presentata.

- di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte dell'Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane del contributo costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione Basilicata e della Provincia;
- di non essere titolare di polizze assicurative per i danni alle cose ed alle persone oggetto della domanda di indennizzo;
- che all'atto dell'incidente il veicolo era idoneo alla circolazione su strada ai sensi della vigente normativa;
- che non sono state accertate violazioni al Codice della Strada o altri fatti che evidenzino comportamenti colposi del conducente relativamente all'incidente avvenuto;
 - di aver preso visione dei criteri e delle modalità che disciplinano gli indennizzi a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con ungulati selvatici e delle modalità di presentazione delle istanze di risarcimento ovvero presentazione della istanza entro 15 giorni dall'accaduto, su apposita modulistica redatta dall'Ente, completa di tutta la documentazione richiesta, pena il non accoglimento della stessa.
 - che il sinistro non è avvenuto su strade private

Allega alla presente

- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia patente di guida;
- copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;
- verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Polizia Stradale della Polizia di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Municipale dell'ambito del territorio di competenza, funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale);
- eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento;
- preventivo riportante l'ammontare del costo della riparazione dei danni subiti, compilato da una ditta o da un perito iscritto all'albo;

Data _____

FIRMA
